



Unione Europea



Direzione Generale dell'Immigrazione  
e delle Politiche per l'Integrazione  
AUTORITÀ DELEGATA



Dipartimento per le Libertà Civili e  
l'Immigrazione  
AUTORITÀ RESPONSABILE

## FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Avviso pubblico N. 2/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione legale – Progetti di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare

adottato con Decreto del Direttore Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione del 9 gennaio 2019 – pubblicato in data 23 gennaio 2019

### ***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS***

Versione n.3 - 18 aprile 2019

Le risposte fornite rivestono carattere di interpretazione autentica del combinato disposto delle previsioni dell'Avviso.

Il presente documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

**1. Alla luce del criterio di valutazione 1.1 "Creazione e attivazione di partenariati nazionali e transnazionali con i soggetti che operano nelle tematiche oggetto dell'avviso", è ammessa la partecipazione di enti di paesi terzi?**

Gli enti di paesi terzi (extra-UE) possono partecipare solo ed esclusivamente in qualità di Soggetti Aderenti così come definiti all'art. 1.1 lett. I), senza quindi rappresentare centri di imputazione di costo.

**2. Gli Operatori privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015 (di cui alla lett. e) dell'art. 4.1) e gli Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166 (di cui alla lett. f) dell'art. 4.1) possono presentare proposte anche se costituiti in forma giuridica di Spa o Srl?**

Con riferimento a quanto richiesto si fa presente che i soggetti ammessi a presentare una proposta progettuale in qualità di capofila o partner sono quelli elencati all'art. 4.1 dell'Avviso. L'ammissibilità di ciascun ente verrà verificata dalla Commissione di valutazione, ai sensi dell'art. 12.1 dell'Avviso. In merito alla forma giuridica degli enti, si richiama l'art. 16 par. 2 del Regolamento (UE) n. 514/2014, che recita "Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione". Tale principio è stato ripreso all'art. 4.2 lett. a) dell'Avviso, laddove si afferma che "se il partner è un ente privato deve svolgere attività senza scopo di lucro". Si evince, pertanto, che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni no profit possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti no profit, l'assenza di finalità lucrative va ravvisata con riferimento alle singole attività.

Ciò in quanto alla legittimazione alla partecipazione discendente dall'appartenenza dell'Ente ad una delle categorie indicate al paragrafo 4.1, sotto la condizione essenziale che la partecipazione stessa sia nello specifico connotata dall'assenza di finalità lucrative, deve attribuirsi carattere assorbente rispetto alla forma societaria rivestita, considerata per altro profilo al paragrafo 4.2, lettere a).

**3. Con riferimento all'art. 4.3 dell'Avviso, si chiede conferma che, nel caso in cui il soggetto capofila sia un ente di diritto pubblico, i soggetti partner di diritto privato debbano essere identificati previo espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica.**

Come indicato all'art. 4.3, nel caso in cui il capofila di Soggetto proponente associato sia un ente pubblico, è necessario espletare adeguate procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Tale disposizione si applica in riferimento alla selezione di qualsiasi tipologia di partner di diritto privato (tra quelle elencate all'art. 4.1).

Quanto alla forma giuridica degli enti, si richiama l'art. 16 par. 2 del Regolamento (UE) n. 514/2014, che recita "Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione". Tale principio, ribadito anche nel Manuale delle spese ammissibili redatto dall'AR, è stato ripreso all'art. 4.4 dell'Avviso, laddove si afferma che "tutti gli

*organismi di diritto privato coinvolti in qualità di partner devono svolgere attività senza scopo di lucro”.*

Si evince, pertanto, che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni no profit possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti no profit, l'assenza di finalità lucrativa va ravvisata con riferimento alle singole attività. In conclusione, la partecipazione di organismi di formazione di cui all'art. 4.3 lett. i) dell'Avviso in qualità di partner sarà rispettosa delle indicazioni sopra riportate, ove le attività esplicitate nell'ambito del progetto non abbiano finalità lucrative.

#### **4. E' ammessa la partecipazione in qualità di partner o capofila di Patronati ed Enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di categoria?**

L'art. 4.1 lett. c) prevede che sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di Soggetto Proponente Unico o Associato associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro operanti nello specifico settore di riferimento dell'Avviso, ivi compresi patronati ed enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di categoria.

#### **5. E' possibile prevedere la realizzazione di percorsi formativi pre-partenza finalizzati a promuovere l'autoimprenditorialità dei cittadini di paesi terzi?**

Come specificato all'art. 5.1 dell'Avviso, i progetti finanziabili devono essere "finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare". Per tale motivo non è possibile ammettere a finanziamento progetti formativi che prevedano l'ingresso in Italia per motivi diversi da quelli elencati al succitato articolo.

#### **6. Rientra tra gli obblighi del proponente: accompagnare i beneficiari di progetto all'effettivo ingresso in Italia?**

Si richiama in proposito quanto riportato all'art. 5.2- Azione 02 sez. 4 "il Soggetto Proponente dovrà fornire il necessario supporto informativo e amministrativo ai lavoratori e ai datori di lavoro nell'espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta e di visto di ingresso.

Nel caso in cui, completata l'attività nel/i paesi terzi, l'ingresso dei destinatari in Italia avvenga al fine dello svolgimento di attività di tirocinio (attività non finanziata ai sensi del presente avviso) il Soggetto Proponente dovrà farsi carico di verificare la conformità della documentazione fornita per l'avvio del tirocinio rispetto a quanto previsto dalle "Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" adottate il 5 agosto 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e relative norme regionali di attuazione (a seconda dell'ambito territoriale di riferimento)."

#### **7. Rientra tra gli obblighi del proponente: proporre ai destinatari delle attività di formazione lavoro, delle occasioni di lavoro o di tirocinio in Italia?**

Si richiama in proposito quanto riportato all'art. 5.2- Azione 02 sez. 3 "Nel corso dell'attività formativa, i candidati dovranno essere informati adeguatamente, dai soggetti attuatori degli interventi, in merito alle eventuali offerte di lavoro ed alle relative condizioni contrattuali applicabili."

#### **8. Quanti dei beneficiari delle attività pre partenza devono entrare in Italia e svolgere attività di formazione professionale o essere assunti per considerare di aver assolto ai propri obblighi?**

Si richiama in proposito quanto riportato all'art. 5.2- Azione 02 sez. 4 "L'effettivo ingresso in Italia e l'assunzione o l'avvio del tirocinio, comprovati dalla relativa comunicazione obbligatoria, di una quota pari ad almeno l'80% di coloro che hanno completato con successo il percorso formativo, rappresenterà un elemento di valutazione ai fini dell'eventuale rimodulazione del budget di progetto e delle attività progettuali.

L'eventuale rimodulazione sarà proporzionale rispetto alla quota di destinatari per i quali verrà effettuata la comunicazione obbligatoria di assunzione o di avvio del tirocinio."

#### **9. I costi sostenuti in Italia per: Tirocini, corsi di formazione, borse lavoro sono eleggibili?**

Si richiama in proposito quanto riportato all'art. 5.2- Azione 02 sez. 4, ovvero che l'attività di tirocinio non può essere finanziata ai sensi del presente avviso. Inoltre si richiama quanto riportato all'art. 7.2 per cui solamente le attività di natura strumentale, gestionale o tecnico-sussidiaria potranno essere svolte in Italia, qualora risultino funzionali ad assicurare una corretta ed efficace realizzazione delle iniziative programmate. Pertanto le uniche spese eleggibili sostenute nel territorio italiano sono quelle riguardanti tali attività.

#### **10. Quali sono i format da utilizzare in sede di presentazione della proposta progettuale?**

In sede di presentazione della proposta progettuale i format che devono essere trasmessi (laddove pertinenti) sono quelli elencati all'art.18 sotto la voce "Allegati".

In particolare, si specifica che non sono da prendere in considerazione ulteriori eventuali modelli e format presenti sul sistema informativo FAMI.

Si precisa inoltre che è possibile anche inviare allegati tecnici di supporto al formulario e che tale invio non è causa di esclusione.

#### **11. Con riferimento al Modello B sezione 1.4 "anagrafica di progetto" come va compilata la sezione relativa alla localizzazione del progetto?**

Alla voce "stato" occorre inserire lo stato extra UE oggetto delle attività progettuali; come Regione e Provincia indicato N/A dando come % di rilevanza il 100% in quanto il progetto si svolge, come da avviso, su territorio extra ue al 100%. Non occorre indicare la localizzazione delle attività gestionali in Italia.

#### **12. Ai fini della compilazione del cronogramma quali date di avvio e conclusione progetti occorre prendere in considerazione?**

La data di avvio delle attività deve essere prevista entro il 1 settembre 2019 e la realizzazione delle attività progettuali deve essere prevista entro il 31/12/2021.

#### **13. Come devono essere compilati i modello A e A1 in caso di enti profit?**

Si fa presente che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, pertanto quanto autodichiarato nella modulistica citata deve essere interpretato alla luce di tale disposizione.

**14. Ai fini della verifica dell'ammissibilità degli enti privati (partner o capofila) occorre allegare statuti e/o atti costitutivi?**

La Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art.12.1 dell'Avviso, verificherà l'ammissibilità degli enti privati (capofila e/o partner) sulla base della documentazione comprovante quanto autodichiarato da detti enti in sede di compilazione della modulistica di progetto (nella specifico nei modelli A e A1). Pertanto è utile caricare sul sistema informativo FAMI nella apposita cartella "selezione") la documentazione comprovante la natura dell'ente in sede di presentazione della proposta progettuale.

**15. Nel caso un partner sia costituito da più enti costituiti in ATS, il modello "A1 Autodichiarazione" deve essere presentata dal solo ente capofila dell'ATS, o da tutti gli enti che fanno parte dell'ATS?**

In tal caso, il Modello A1 deve essere compilato solo dall'ente capofila dell'ATS e la costituzione dell'ATS dovrà essere formalizzata prima della sottoscrizione della Convenzione tra il beneficiario e l'Autorità delegata.

**16. E' possibile finanziare percorsi formativi la cui finalità è la costituzione di imprese gestite dai migranti?**

Come specificato all'art. 5.1 dell'Avviso, i progetti finanziabili devono essere "finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare". Per tale motivo non è possibile ammettere a finanziamento progetti formativi che prevedano l'ingresso in Italia per motivi diversi da quelli elencati al succitato articolo.

**17. I CPIA, in quanto centri di ricerca per l'istruzione degli adulti, possono rientrare tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 4.1 lett. i)?**

Ai sensi della normativa che disciplina l'attività dei CPIA (Legge 296/06, art. 1, comma 632, DPR 263/2012, DL 12 marzo 2015) tali soggetti sono da considerarsi istituti scolastici e non enti di ricerca. Il CPIA è un'entità pubblica e, quindi, sottostà alle regole pubblicistiche per la qualificazione come ente di ricerca, ovvero:

- a) l'espressa qualificazione normativa come tale;
- b) l'inserimento tra gli Enti di Ricerca di cui alla Contrattazione collettiva.

Non rientrando il CPIA in alcuna delle due fattispecie, non si ritiene che possa rientrare tra i soggetti di cui all'art. 4.1 lett. i).

**18. Con riferimento alla scheda degli indicatori di cui alla sezione B.7.1 presente sul Sistema informativo FAMI, si chiede se gli indicatori di realizzazione e di risultato visualizzati siano tutti obbligatori o se sia possibile non quantificare quelli non pertinenti, in funzione delle attività previste dal progetto.**

Si conferma che gli indicatori di realizzazione e risultato vanno quantificati in funzione delle attività previste nella proposta progettuale. Solo ed esclusivamente per gli indicatori non pertinenti rispetto alla proposta progettuale si richiede di inserire "0" (zero) nel campo relativo alla quantificazione del valore atteso.

**19. E' necessario prevedere un cofinanziamento del soggetto proponente (unico o associato)?**

Come previsto all'art. 9.3 il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un riparto del costo complessivo del progetto tra quota nazionale e quota comunitaria, pertanto, non sono previste ulteriori fonti di co-finanziamento.

**20. In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente Associato, i modelli “scheda dati per richiesta antimafia”, “Scheda dati per richiesta casellario” e “Scheda dati per richiesta DURC”, vanno prodotti solo dal Capofila o anche dai Partners coinvolti?**

I documenti allegati all'avviso denominati "Scheda dati per richiesta antimafia, scheda dati per richiesta casellario, scheda dati per richiesta DURC" devono essere compilati per i soggetti capofila e partner di diritto privato, e trasmessi all'atto della presentazione della proposta progettuale, entro i termini di cui all'art 10.3 dell'Avviso. Tali documenti possono essere firmati digitalmente o con firma autografa.

L'AUTORITÀ DELEGATA FAMI  
(Tatiana Esposito)

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.*